



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1814/2020

**Oggetto: SOCIETÀ CISTELAIER S.P.A. . VIA PILLEA, 8 - 16153 - GENOVA (GE).
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI DI CUI ALL'ATTO DIR.LE
N. 2487/2013, RILASCIATO AI SENSI DELLA PARTE SECONDA - D.LGS. N. 152/2006
E S.M.I.. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL
COMPARTO "EMISSIONI IN ATMOSFERA". ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO
2.000,00.**

In data 12/10/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2020-2022, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D. Lgs. n.183/2017 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto il D. Lgs. n. 46 del 4/3/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Provvedimento dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2847 del 25.06.2013 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda

del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., alla Cistelaier S.p.A. relativamente allo stabilimento sito a Genova in via Pillea, 8.

Visto l'Atto dirigenziale n.3399 del 13.12.2016 con il quale era stato sostituito il comparto "Emissioni in atmosfera" della vigente A.I.A.

Visto anche il successivo Atto dirigenziale n.1769 del 06.09.2018 con il quale era stato nuovamente aggiornato e sostituito il comparto prescrittivo "Emissioni in atmosfera" della vigente A.I.A..

Visto che:

Con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 7564 del 11.02.2019 Cistelaier S.p.A. ha comunicato l'intenzione di procedere ad una modifica non sostanziale consistente nella dismissione del punto di emissione E20 e nel contestuale convogliamento degli inquinanti aerodispersi di carattere acido (nebbie acide), afferenti alla stessa emissione E20 derivante dalla linea di annerimento rame, all'impianto scrubber a servizio dell'emissione E23, derivante dall'attività di incisione ammoniacale.

Con la suddetta nota di avvio del procedimento veniva inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014.

Con nota Prot. n.10485 del 26.02.2019 la Città Metropolitana di Genova ha confermato la natura non sostanziale della modifica, provvedendo ad avviare il procedimento di modifica dell'autorizzazione e richiedendo ulteriori valutazioni tecniche sui valori di portata di riferimento delle suddette emissioni che hanno determinato la sospensione dei termini procedurali.

Con nota assunta a Prot. di Città Metropolitana di Genova n. 44801 del 12.09.2019 Cistelaier S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste, specificando come, a seguito di analisi più approfondite, si sarebbe reso necessario un potenziamento dell'impianto di aspirazione esistente e pertanto un aumento della portata dell'emissione E23.

In data 16.10.2019 il personale tecnico della Città Metropolitana di Genova ha effettuato un sopralluogo nello stabilimento per visionare gli impianti oggetto delle modifiche e con il quale si è concertato con l'Azienda un periodo di sei mesi per la corretta taratura degli impianti di aspirazione nella nuova configurazione.

Con nota della Città Metropolitana di Genova n.57438 del 20.11.2019 è stato comunicato all'Azienda che:

- il riscontro documentale fornito è stato valutato solo parzialmente rispondente alle richieste e pertanto si è resa necessaria l'effettuazione di un sopralluogo per meglio comprendere l'entità ed il tipo di difficoltà tecniche che impedivano di stimare le caratteristiche delle emissioni che sarebbero scaturite dalle modifiche ed, in particolare, dell'emissione E23, novellata;
- con le richieste formulate all'Azienda nel corso del sopralluogo del 16.10.2019 sono sospesi i termini procedurali;
- le integrazioni tecniche formalizzate nel corso del sopralluogo del 16.10.2019 avrebbero dovuto essere fornite entro 30 giorni dal termine dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei sei mesi di tempo concessi per effettuarli.

Con nota assunta a Prot. di Città Metropolitana di Genova n.15086 in data 03.04.2020 Cistelaier S.p.A., a causa dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, ha richiesto un differimento della data ultima per la presentazione della relazione finale sulla modifica impiantistica riguardante le emissioni E20 ed E23.

Con nota n. 16812 del 21.04.2020 la Città Metropolitana di Genova ha indicato nel giorno 07.07.2020 la data ultima per la presentazione della suddetta relazione.

Con nota assunta a Prot. di Città Metropolitana di Genova n. n. 27408 in data 07.07.2020 Cistelaier S.p.A. ha trasmesso la relazione finale sulla modifica impiantistica, corredata dalle analisi di collaudo.

Con comunicazioni trasmesse da Cistelaier il 06.07.2020 e il 07.07.2020, assunte al prot. della Città Metropolitana di Genova rispettivamente con il n.27408 del 07.07.2020 ed il n.27557 del 08.07.2020, oltre alla relazione finale sulla modifica impiantistica riguardante le emissioni E20 ed E23, è stata trasmessa documentazione relativa alla nuova linea di metallizzazione afferente all'emissione E48, inviata in adempimento al punto 7) del quadro prescrittivo del comparto emissioni in atmosfera del Provv.Dir. n.1769/2018.

Ritenuto altresì che

In merito al comparto relativo alle emissioni in atmosfera siano confermati i contenuti del parere tecnico positivo elaborato dal competente ufficio in data 23.09.2020 e qui di seguito riportati:

Nell'assetto emissivo autorizzato con Atto n. 1769 del 06.06.2018 le emissioni E20 ed E23, oggetto della modifica, venivano così caratterizzate:

Emissione	E20
Portata	1500 Nm ³ /h
Inquinanti	Nebbie Acide
Impianto di abbattimento	-
Limite in emissione	5 mg/Nm ³

Emissione	E23
Portata	250 Nm ³ /h
Inquinanti	Ammoniaca
Impianto di abbattimento	Scrubber
Limite in emissione	50 mg/Nm ³

Dalla modifica realizzata deriva pertanto la dismissione del punto di emissione E20 e, come attestato dalle risultanze analitiche di collaudo presentate dall'Azienda, una nuova caratterizzazione dell'emissione E23, così nuovamente definita:

Emissione	E23
Portata	250 Nm ³ /h
Diametro condotto	150 mm
Inquinanti	Nebbie acide, Ammoniaca
Impianto di abbattimento	Scrubber
pH ottimale scrubber	1,5 - 6
Limite in emissione	Nebbie Acide < 5 mg/Nm ³ Ammoniaca < 50 mg/Nm ³

Contrariamente a quanto comunicato dall'Azienda con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.44801 del 12.09.2020, le prove di taratura degli impianti - certificate con i rapporti di prova n. 881/20, 1551/20 e 1554/20 della società Ecoricerche dei campionamenti effettuati rispettivamente in data 05/03.2020, 10.06.2020 e 12.06.2020 - non hanno quindi reso necessario alcun aumento del valore di portata dell'emissione E23 rispetto all'assetto già autorizzato.

Tutti i suddetti rapporti di prova hanno attestato il rispetto delle concentrazioni limite, ma la conclusiva prova di collaudo n.1554/20, con campionamento del 12.06.2020, ha effettivamente evidenziato una netta diminuzione dei valori in concentrazione degli inquinanti rilevati rispetto alle precedenti prove, riportando valori pari a $1,02 \pm 0,1$ mg/Nm³ per le nebbie acide e a $1,61 \pm 0,16$ mg/Nm³ per l'ammoniaca.

Tali valori di concentrazioni sono risultati simili a quelli riscontrati nei distinti monitoraggi annuali delle due emissioni, tuttavia il flusso di massa complessivo degli inquinanti, essendo unicamente riferito ad una portata di 250 Nm³/h, risulta inferiore a quello rilevato negli anni precedenti.

Al fine di assicurare la piena efficienza della nuova taratura, l'Azienda ha peraltro fornito le analisi ambientali dei locali interessati dalle aspirazioni afferenti all'emissione E23, che hanno evidenziato il rispetto dei limiti ambientali.

In merito alla nuova linea di metallizzazione originante l'emissione E48, per la quale sono stati forniti relazione tecnica di conformità degli impianti ed i referti analitici di collaudo e la tavola di *as-built* dell'impianto, si ritiene positivo l'esito del collaudo analitico e ottemperato il punto 7) del quadro prescrittivo del comparto emissioni in atmosfera del Provv. Dir. n.1769/2018.

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile di procedimento in data 01.10.2020;

Visto che, a seguito dell'avvio del procedimento comportante modifica dell'A.I.A. vigente, la Società Cistelaier ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie pari a 2000,00 € , versate a mezzo bonifico in data 15.11.2018 e dovute alla Città Metropolitana di Genova, secondo quanto disposto dal D.M. n.58/2017 e dalla D.G.R. n.953/2019, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001628	2.000,00	240/2018

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 09.10.2020 ha restituito riscontro alla richiesta finalizzata all'ottenimento di comunicazione antimafia ex art. 87 D. L. n.159/2011 come emendato dal D. Lgs. n.218/2012 e dal D. Lgs. n.153/2014, comunicando la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. n.159/2011 a carico delle figure societarie della Cistelaier S.p.A.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n.267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n.267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

Fatti salvi i diritti di terzi, di modificare e sostituire il comparto prescrittivo "Emissioni in atmosfera" di cui alle pagine 31-32-33 del Provv. Dir. n.2847 del 25.06.2013 (A.I.A.), già sostituite con l'Atto dirigenziale n.3399 del 13.12.2016 e con successivo Atto dirigenziale n.1769 del 06.09.2018 in

capo alla Società Cistelaier S.p.A. per la gestione del proprio impianto di produzione circuiti stampati, ubicato in via Pillea, 8 (GE), come di seguito indicato:

- 1) l'Azienda potrà mantenere operativa la linea di metallizzazione afferente alle emissioni E11 ed E47 fino al 31.12.2020. La stessa linea tuttavia non potrà funzionare contemporaneamente alla nuova linea di metallizzazione afferente all'emissione E48.
- 2) l'azienda dovrà contenere le emissioni originate dalle proprie attività entro i valori (espressi in mg/m³ a 0°C e 1013 hPa) riportati nella seguente tabella e riferiti alle portate ivi indicate (sempre a 0°C e 1013 hPa):

Emissione	Provenienza	Portata [m³/h] (a 0°C e 1013 hPa)	Inquinante	Impianto di abbattimento	Limite [mg/m³] (riferito a 0°C e 1013 hPa)
E7	PAL 2°p	15.000	Nichel	/	0,5
	Diazo 1°P		Stagno		0,5
	Stripper Sn 2°P		Piombo		0,5
	Linea SN/Au PT		SOV		10
			Nebbie acide		5
E10	Attivazione 2°P	3.000	Nebbie acide	/	5
	Laboratorio PT				
	Attivazione 2°P				
	Laboratorio 2°P				
E11 (fino al 31.12.2020)	Cappa permanganato	5000	Nebbie acide	/	5
E13	Plasma PT	3000	Polveri	Scrubber	4
	Foratura laser PT		SOV		5
	Prepeg 1°P		Nebbie basiche		2
	Laminatori 2°P				
E14	Foratura piastre	3800	SOV	Filtro a tessuto	5
			Polveri		5
E23	Vasche annerimento rame +	250	Ammoniaca	Scrubber	50
	Incisione ammoniacale		Nebbie acide		5
E24	Forni 1°P	7000	SOV	/	5
	Pompe vuoto 1°P				
	Cappe 1°P				

	Galvanica PT Sviluppo 2°P				
E38	Incisione + galvanica 2	5000	Nebbie acide	Scrubber	5
E44	Pompe vuoto, bonding, estrazione ambiente, cappa laminatore, 2 forni	7000	SOV	/	10
E46	Sviluppo e strippaggio del reparto multistrato + strippaggio dryfilm 2°P	2500	Nebbie basiche	/	2
E47 (fino al 31.12.2020)	Cappa rame chimico – linea metallizzazione	7500	SOV	/	5
			Aldeidi		5
			Nebbie acide		5
E48	Cappa permanganato Cappa rame chimico – linea metallizzazione	35.000	SOV	Scrubber	5
			Aldeidi		5
			Nebbie acide		5
			Metalli (Cu)		0,5

- 3) In caso di disservizio di ogni impianto di abbattimento asservito alle varie fasi del ciclo produttivo, le lavorazioni a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al ripristino della funzionalità dell'impianto di abbattimento stesso. Stessa procedura dovrà essere seguita in caso di disservizio del sistema di captazione e convogliamento all'esterno dell'ambiente di lavoro di uno dei sistemi asserviti alle diverse lavorazioni produttive. In ogni caso l'Azienda non potrà installare condotti di by - pass degli impianti di abbattimento.
- 4) **Entro il 31.12 di ogni anno** (periodo temporale di riferimento: 01.01 ÷ 31.12) l'Azienda dovrà eseguire verifiche analitiche alle emissioni consistenti nelle seguenti operazioni:
- misura della **portata volumetrica** (espressa in m³/h a 0°C e 1013 hPa) per tutte le emissioni;
 - misura della concentrazione delle **Polveri** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per le emissioni **E13, E14**;
 - misura della concentrazione delle **Sostanze Organiche Volatili** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per le emissioni **E7, E13, E14, E24, E44, E47** (fino alla dismissione), **E48**;
 - misura della concentrazione di **Nebbie acide** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per le emissioni **E7, E10, E11** (fino alla dismissione), **E23, E38, E47** (fino alla dismissione), **E48**;
 - misura della concentrazione di **Nebbie basiche** (riferita a 0°C e 1013 hPa) per le emissioni **E13** ed **E46**;
 - misura della concentrazione di **aldeidi** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per l'emissione **E47** (fino alla dismissione), **E48**;
 - misura della concentrazione di **ammoniaca** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per l'emissione **E23**;
 - misura della concentrazione di **Ni, Sn, Pb** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per l'emissione **E7**;
 - misura della concentrazione di **Cu** (riferita a 0°C e 1013 hPa), per l'emissione **E48**.

- 5) Gli esiti delle verifiche analitiche annuali (che dovranno essere disponibili presso lo stabilimento di Via Pillea, 8 Genova per le attività di controllo da parte degli enti competenti a decorrere dal primo giorno lavorativo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle verifiche di cui al precedente punto 10) dovranno essere inseriti nella relazione annuale. Le prime verifiche analitiche annuali dell'emissione E48 dovranno essere eseguite nell'annualità successiva a quella di effettuazione del collaudo di cui al precedente punto 3).
- 6) Per il rilevamento dei parametri indicati al punto precedente 10) dovranno essere adottate le seguenti metodiche analitiche:

Manuale U.N. I.CHIM. n. 158/1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN 16911:2013	Misure alle emissioni. Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13649:2015	Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa. Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.
Norma UNI EN 15259:2008	Emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284 – 1: 2017	Emissione da sorgente fissa. Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – metodo manuale gravimetrico.
Manuale U.N. I.CHIM. n. 723/1986 UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa. Determinazione dell'emissione totale di metalli.
ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25.08.2000 allegato 2)	Acidi inorganici (acido solforico, acido nitrico, acido fosforico)
Nebbie basiche (espresse come KOH o NaOH)	NIOSH 7401.
Aldeidi	Niosh 2538
UNICHIM 632:1984	Determinazione dell'ammoniaca

- 7) Il pH della soluzione di lavaggio impiegata nello scrubber asservito all'emissione **E13** dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 8÷12. La Ditta dovrà - prima di ogni utilizzo dell'impianto - provvedere al controllo del valore di pH. I valori rilevati di pH nonché qualunque altra operazione di manutenzione ordinaria/straordinaria dovranno essere prontamente annotati su registro di conduzione impianti.

- 8) La Ditta dovrà sostituire le cartucce del filtro asservito all'emissione E14 almeno una volta all'anno. Le sostituzioni dovranno essere annotate su registro di conduzione impianti
- 9) Il pH dello scrubber asservito all'emissione **E23** dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 1,5÷6. In caso di valori di pH, registrati dall'apposito pHmetro rispettivamente inferiori a 1,5 o superiori a 6, dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro con acido cloridrico della soluzione di abbattimento dello scrubber. Con cadenza settimanale la Ditta dovrà effettuare la verifica del corretto funzionamento dello strumento mediante raffronto con altro pHmetro manuale. Gli esiti delle tarature settimanali dei pHmetri, nonché eventuali disservizi occorsi all'impianto, dovranno essere annotati su registro di conduzione impianti.
- 10) Il pH dello scrubber asservito all'emissione E38 dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 8÷12. In caso di valori di pH, registrati dall'apposito pHmetro rispettivamente inferiori a 8 o superiori a 12, dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro con soda della soluzione di abbattimento dello scrubber. Con cadenza settimanale la Ditta dovrà effettuare la verifica del corretto funzionamento dello strumento mediante raffronto con altro pHmetro manuale. Gli esiti delle tarature settimanali dei pHmetri, nonché eventuali disservizi occorsi all'impianto, dovranno essere annotati su registro di conduzione impianti.
- 11) Il pH dello scrubber asservito all'emissione **E48** dovrà essere sempre compreso nell'intervallo 6÷9. In caso di valori di pH, registrati dall'apposito pHmetro rispettivamente inferiori a 6 o superiori a 9, dovranno immediatamente entrare in funzione i dispositivi per il reintegro della soluzione di abbattimento dello scrubber. Con cadenza settimanale la Ditta dovrà effettuare la verifica del corretto funzionamento dello strumento mediante raffronto con altro pHmetro manuale. Gli esiti delle tarature settimanali dei pHmetri, nonché eventuali disservizi occorsi all'impianto, dovranno essere annotati su registro di conduzione impianti.
- 12) Le soluzioni di abbattimento degli scrubber asserviti alle emissioni **E13, E23, E38, E48** dovranno essere cambiate quando necessario. Le date delle sostituzioni dovranno essere annotate su registro di conduzione impianti.
- 13) Le materie prime dovranno essere stoccate nel rispetto delle indicazioni previste nelle relative schede tecniche e soprattutto con modalità tali da evitare problemi di sicurezza per la presenza di prodotti incompatibili tra loro, nonché alla presenza di opportune protezioni al fine di evitare perdite e sversamenti occasionali o accidentali.
- 14) Le cisternette dei reagenti chimici impiegati nei bagni galvanici dovranno essere mantenuti chiuse quando non impiegate ed aperte solo in caso di prelievo diretto del prodotto per poi essere richiuse subito.
- 15) Durante le fasi di caricamento delle cisterne di prodotti chimici nelle cisterne di stoccaggio degli acidi e basi dovranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) travasi diretti tramite manicotti a tenuta tra autobotte e cisterna
 - b) presenza di vasca di gorgogliamento a pH controllato per lo sfiato durante i riempimenti delle cisterne.
 - c) Quando non utilizzate, le cisterne dovranno essere mantenute rigorosamente chiuse.
- 16) L'Azienda dovrà comunicare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova qualsiasi eventuale cambiamento delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, ivi comprese quelle indicate con nome commerciale nella allegata Relazione Tecnica. In quest'ultimo caso, la comunicazione è dovuta esclusivamente quando risulti modificata la composizione chimica della materia prima e non il solo nome commerciale della stessa. Stante la natura delle emissioni S27, S37 ed S39 (sfiati naturali che hanno origine dal riempimento di cisterne di stoccaggio dei reflui di lavorazione, i cui reflui vanno poi a confluire al depuratore delle acque) non si ritiene necessario fissare per gli stessi né limiti né controlli periodici.

17) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata da Cistelaier S.p.A. secondo il seguente schema (denominato dati contabili):

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					240	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									

INVIA

il presente Atto a:

Società Cistelaier S.p.A.

Regione Liguria

Comune di Genova;

ARPAL

ASL 3 Genovese

Sezione regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

per gli aspetti di rispettiva competenza.

Sono fatte salve le parti del Provv. Dir. n. 2847 del 25.06.2013 e s.m.i. che il presente Atto non ha inteso modificare.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: SOCIETÀ CISTELAIER S.P.A. . VIA PILLEA, 8 - 16153 - GENOVA (GE). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI DI CUI ALL'ATTO DIR.LE N. 2487/2013, RILASCIATO AI SENSI DELLA PARTE SECONDA - D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL COMPARTO "EMISSIONI IN ATMOSFERA". ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					240	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 13/10/2020

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1814 del 12/10/2020

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: SOCIETÀ CISTELAIER S.P.A. . VIA PILLEA, 8 - 16153 - GENOVA (GE). MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI DI CUI ALL'ATTO DIR.LE N. 2487/2013, RILASCIATO AI SENSI DELLA PARTE SECONDA - D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.. AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AL COMPARTO "EMISSIONI IN ATMOSFERA". ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 13/10/2020 al 28/10/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 05/11/2020

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale